

COMUNE DI MARGNO COMUNE DI CASARGO

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER IL TRANSITO SULLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE *“PAGLIO - PIAN DELLE BETULLE – CONFINE ORTIGHERA (CRANDOLA VALSASSINA) E ULTIMO TRATTO CONFINE COMUNE DI CRANDOLA VALSASSINA FINO IN OMBREGA”*

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale di Casargo n. ____ del ____ e del Consiglio Comunale di Margno n. ____ del ____.

Sommario

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - ELENCO DELLE STRADE	3
ART. 3 - CONDIZIONI DI SICUREZZA	3
ART. 4 - LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO.....	3
ART. 5 - SOGGETTO GESTORE.....	4
ART. 6 - SEGNALETICA E BARRIERA.....	4
ART. 7 - ORDINANZA DI CHIUSURA O LIMITAZIONI.....	4
ART. 8 - PUBBLICO TRANSITO CHIUSURA FUNIVIA MARGNO-PIAN DELLE BETULLE	5
ART. 9 - MEZZI AUTORIZZABILI.....	5
ART. 10 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI.....	5
ART. 11 - DANNI E CAUZIONI.....	6
ART. 12 - FONDO PER LA MANUTENZIONE.....	6
ART. 13 - GIORNATE DELLE STRADE PULITE.....	6
ART. 14 - PERMESSI DI TRANSITO.....	7
ART. 15 - SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI	8
ART. 16 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO.....	9
ART. 17 VALIDITÀ DEI PERMESSI.....	10
ART. 18 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE.....	10
ART. 19 - LIMITI DI TRANSITO	10
ART. 20 - DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E CARICO TRASPORTATI.....	11
ART. 21 - REGISTRO PERMESSI	11
ART. 22 - COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI.....	11
ART. 23 - VIGILANZA.....	11
ART. 24 - SANZIONI	12
ART. 25 - FORME DI CONSULTAZIONE	12
ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE	12
ART. 27 - TRASMISSIONE.....	12
ART. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	12

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita) della strada agro-silvo-pastorale di proprietà pubblica ***“Paglio – Pian delle Betulle – Ortighera – Oro – Dolcigo – Ombrega Bassa”***, per il solo tratto ***“Paglio – Pian delle Betulle – confine Ortighera (Crandola Valsassina) e ultimo tratto confine comune di Crandola Valsassina fino in Ombrega”*** ricadente nei territori dei Comuni di Casargo e Margno come meglio identificato nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A “Elenco strade agro-silvo-pastorali”, parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a. sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
 - b. sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c. posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d. non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
3. Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

1. Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate nell'allegato A.
2. L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità montana, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Per le strade oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
2. Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 – libera circolazione e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.
3. Chiunque transiti sulle strade oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso e chiedendo il permesso di transito solleva automaticamente da ogni responsabilità il Sindaco e il Soggetto gestore da danni, incidenti, anche mortali, che possano occorrere per qualsiasi causa o motivo, in particolare per la presenza di pericoli oggettivi, ostacoli e la mancanza di segnaletica e di condizioni di sicurezza, nonché per la propria negligenza.

ART. 4 - LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

1. Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso:
 - a. i veicoli di proprietà del Comune di Margno, del Comune di Casargo e del Comune di Crandola Valsassina;

- b. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana Valsassina - Valvarrone - Val D'Esino e Riviera;
- c. i veicoli delle Forze Armate, i veicoli dei Corpi Armati dello Stato;
- d. i veicoli dei Vigili del Fuoco, i veicoli della Protezione Civile, i veicoli della Croce Rossa Italiana ed in generale tutti i veicoli che per motivi di sicurezza pubblica, soccorso ed antincendio, abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento;
- e. gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza;
- f. gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- g. le Guardie Venatorie, le Guardie Zoofile, le Guardie Campestri, le Guardie Ecologiche – solo se a bordo di veicoli di proprietà dell'Ente di appartenenza;
- h. Veterinari dell'ASST se a bordo di veicoli di proprietà dell'Ente di appartenenza o se a bordo di altri veicoli muniti di apposito cartellino di riconoscimento;
- i. mezzi delle società elettriche, telefonia ecc. purché utilizzati per ragioni di pubblico servizio di carattere d'urgenza;
- j. le biciclette, anche a pedalata assistita;
- k. i mezzi a trazione animale.

ART. 5 - SOGGETTO GESTORE

1. I Comuni di Casargo e Margno, in qualità di comproprietari, designano quale soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale per il solo tratto *“Paglio – Pian delle Betulle-confine Alpe Ortighera”*, l'Amministrazione Comunale di Margno, qui di seguito denominato semplicemente “Gestore capo”.
2. Il Soggetto gestore:
 - a. può determinare il carico massimo transitabile sulle singole strade o su tratti di esse;
 - b. determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
 - c. vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto precedente, anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
 - d. segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - e. rilascia e registra i permessi di transito;
 - f. incassa i proventi della vendita dei permessi di transito;
 - g. cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - h. propone al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari.

ART. 6 - SEGNALETICA E BARRIERA

1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico del Gestore capo mediante apposizione di idonei cartelli.
2. Analogamente il soggetto gestore segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
3. Il soggetto gestore può installare telecamere o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 - ORDINANZA DI CHIUSURA O LIMITAZIONI

1. Il Gestore capo, nel caso di situazioni di pericolo alla circolazione quali, a titolo indicativo e non esaustivo, innevamento, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente adottare un provvedimento generale di chiusura al transito esteso anche ai titolari di permessi, dandone tempestiva comunicazione alle Amministrazioni proprietarie. Conseguentemente i Sindaci, in quanto responsabili dei rispettivi territori, dovranno provvedere ad emanare la rispettiva ordinanza di chiusura.

2. Ai sensi della normativa vigente, a coloro i quali è consentito il transito sulla strada in oggetto, nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento, è comunque vietato il transito nel periodo e negli orari in cui si effettua la pratica dello sci, nordico e alpino, su quei tratti di strada che costituiscono parte delle piste da sci, che sono interessati dal passaggio degli impianti di risalita o che vengono utilizzati per il collegamento pedonale alle piste da sci. Apposita ordinanza verrà adottata in merito dal Sindaco competente per territorio che dovrà trasmetterla per opportuna conoscenza al Gestore capo.
3. L'ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione e trasmessa a cura del gestore all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali, agli altri soggetti preposti ai controlli.

ART. 8 - PUBBLICO TRANSITO CHIUSURA FUNIVIA MARGNO-PIAN DELLE BETULLE

1. Il Gestore capo, previa comunicazione ai Comuni limitrofi, può autorizzare il transito in caso di chiusura del servizio di trasporto pubblico locale su impianti fissi "Funivia Margno-Pian delle Betulle" per interventi programmati sull'impianto o in caso di situazioni che per motivi di sicurezza ne determinano la chiusura.
2. I soggetti autorizzabili sono i proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada al Pian delle Betulle con le modalità e fascia di contributo definito nella tabella di cui all'art.18 del presente Regolamento.

ART. 9 - MEZZI AUTORIZZABILI

1. Gli automezzi devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico prevista all'art. 19 del presente regolamento, ferma restando la possibilità da parte del soggetto gestore di prescrivere specificatamente, in sede di rilascio di permesso, limiti di carico più restrittivi per motivi eccezionali.
2. Gli automezzi, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART. 10 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulla strada di cui al presente regolamento accetta di:
 - a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
 - b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo e solleva il Comune e il soggetto gestore da ogni responsabilità per incidenti;
 - c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
 - d) garantire comunque il rispetto delle norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
 - e) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada;
 - f) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 20 Km/h, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sulla strada;
 - g) evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
 - h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
 - i) segnalare senza indugio ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare al soggetto gestore o alla polizia locale;
 - j) a partire dal 15 novembre è fatto obbligo di avere già installato le gomme invernali (non quattro stagioni) e di avere a disposizione le catene da neve montate al momento

- opportuno, da utilizzare in caso di precipitazioni nevose;
- k) in caso di neve il transito è consentito, previa autorizzazione, con motoslitte e mezzi simili;
 - l) è fatto divieto il trasporto delle persone tipo bus navetta da parte dei soggetti autorizzati al transito che non rientrano nei casi specificati in questo regolamento.
 - m) è vietata la sosta sulla sede stradale, sulle aree comunali e sui pascoli, salvo casi specifici debitamente autorizzati dal Gestore capo;
 - n) è vietato il transito fuori dalla sede stradale.
 - o) Per le sanzioni amministrative non indicate nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento di polizia urbana vigente.

ART. 11 - DANNI E CAUZIONI

1. Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art. 4 debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.
2. Il Gestore capo competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta ed in considerazione delle motivazioni indicate sulla domanda di rilascio del permesso, il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia della copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal soggetto autorizzato e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino in caso di danni.
3. In ogni caso in cui sia richiesta una cauzione e il deposito avviene mediante la consegna di una fideiussione prestata da una banca o da primaria impresa assicuratrice questa dovrà essere valida fino a dichiarazione liberatoria. Il fideiussore dovrà dichiarare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed impegnarsi a rimborsare le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta del Gestore capo.
4. Nel caso in cui la domanda volta ad ottenere il permesso riguardi un transito sporadico od occasionale, ovvero periodi limitati nel tempo o comunque l'impiego di veicoli speciali o macchine agricole ed operatrici ed in ogni altra situazione analoga od assimilabile, il Gestore capo ha facoltà di consentire a che il deposito cauzionale avvenga anche con altre modalità da stabilirsi caso per caso.
5. In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la cauzione/fidejussione prevista dai commi precedenti, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 12 - FONDO PER LA MANUTENZIONE

1. La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del soggetto gestore.
2. I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono destinati alla manutenzione ordinaria della strada agro-silvo-pastorale e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade" di cui all'art. 13.
3. I Comuni di Margno e Casargo si impegnano a garantire eventuali fondi mancanti necessari alla manutenzione ordinaria.
4. Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, in accorda con i Comuni di Margno e Casargo, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica, applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.
5. Il fondo suddetto verrà gestito nell'ambito del bilancio del Comune di Margno.

ART. 13 - GIORNATE DELLE STRADE PULITE

1. Il Comune e il soggetto gestore possono promuovere, in collaborazione con l'Ente forestale, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dei rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria della viabilità di cui al presente regolamento, preventivamente individuati dal soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore provvede a:
 - a) Assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
 - b) Verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
 - c) Verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Soggetto gestore può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti.
3. Le date per lo svolgimento delle "GIORNATE DELLE STRADE" verranno fissate di comune accordo tra le Amministrazioni comunali.

ART. 14 - PERMESSI DI TRANSITO

1. I permessi possono essere giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali o annuali e possono essere rilasciati telematicamente previa dichiarazione dei requisiti per l'accesso e pagamento del permesso;
2. Con la presentazione della domanda di transito il richiedente dichiara:
 - a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 10 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevoli che il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada rispettino il Codice della Strada;
 - d. di sollevare il soggetto gestore da ogni responsabilità per ogni evento nefasto.
3. La domanda del permesso di transito dovrà essere presentata al Comune di Margno quale Gestore su apposito modello (cartaceo o digitale) mediante consegna agli uffici comunali oppure trasmessa tramite PEC, PEO o qualora disponibile specifico applicativo tramite sito internet.
4. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - il numero di targa degli automezzi da autorizzare;
 - le generalità e residenza del richiedente;
 - le motivazioni che giustificano il transito;
 - l'attestazione dei requisiti previsti;
 - la località da raggiungere;
 - l'arco temporale di utilizzo della strada;
 - tutte le ulteriori informazioni necessarie.
5. Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - generalità della persona autorizzata;
 - il periodo di validità;
 - le strade interessate;
 - i riferimenti normativi.
6. Il permesso viene rilasciato entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato o su pdf stampabile, e deve essere sempre collocato sull'automezzo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
7. Il rilascio del permesso può avvenire, in casi d'urgenza, anche come risposta alla mail stessa, la quale deve essere stampata come autorizzazione e ricevuta.
8. In occasione del rilascio del permesso, il soggetto gestore può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
9. Il rilascio del permesso di transito è subordinato alla presenza di motivate esigenze o particolari requisiti stabiliti dal regolamento.
10. il Gestore capo potrà negare l'autorizzazione al transito se dovesse ritenere la domanda non conforme alle previsioni regolamentari.

ART. 15 - SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le esigenze dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate:

Categoria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con:
A	Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche, professionali, artigianali e di impresa e di opere pubbliche (a titolo esemplificativo: edilizia, manutenzione impianti di risalita od artigianale in genere nelle località servite dalla strada)	ALL'OCCORRENZA	2	3 automezzi che potranno circolare anche contemporaneamente
B	Ditte affidatarie degli appalti di manutenzione ordinaria del Comune di Margno	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	Gli automezzi strettamente necessari come da autorizzazione da rilasciare ad ogni richiesta di manutenzione.
C	Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economico-turistico e relativo personale che svolge o sia impiegato in specifiche attività commerciali in forma prevalente nelle località servite dalla strada, anche in forma stagionale, e comunque limitatamente alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, di accoglienza ed alloggio di persone, di somministrazione al minuto di alimenti e bevande, gestione impianti di risalita, nonché attività professionali svolte in prevalenza al Pian delle Betulle quali esempio maestro di sci, guida alpina, accompagnatore di media montagna ecc. e trasporto funiviario di pubblico servizio (Margno-Pian delle Betulle)	ANNUALE	3	4 automezzi che potranno circolare anche contemporaneamente
D	Persone diversamente abili e accompagnatore , esclusivamente per il trasporto di dette persone, per l'accesso a edifici di proprietà, in usufrutto, in affitto o in comodato o simili qualora impossibilitati ad utilizzare il servizio di TPL funivia Margno-Pian delle Betulle. Le richieste saranno valutate singolarmente dal Gestore capo. Viene rilasciato all'occorrenza esclusivamente per l'andata ed il ritorno alle proprie abitazioni, va indicata la data di arrivo nella richiesta, la data di ritorno se non è nota può essere comunicata 48 ore prima mediante mail.	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	1 automezzo
E	Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili al Pian delle Betulle in casi di chiusura del servizio di trasporto pubblico (funivia Margno-Pian delle Betulle)	ALL'OCCORRENZA	1	1 automezzo
F	Proprietari, affittuari usufruttuari o altri aventi diritto di immobili situati nelle località servite dalla strada che presentino documentate esigenze relative al trasporto di materiali ingombranti.	ALL'OCCORRENZA	1	1 automezzo
	proprietari, affittuari e comodatari di	ALL'OCCORRENZA	4	1 automezzo

G	immobili situati nelle località Alpe Ortighera e Alpe Oro, il transito per tali utenti è consentito fino al confine tra i Comuni di Margno e Crandola Valsassina con divieto di sosta lungo tutto il tragitto della strada. L'autorizzazione al transito sul tratto di strada di proprietà del Comune di Crandola Valsassina dovrà essere richiesta al comune stesso			
H	agricoltori, allevatori e relativo personale che abbiano necessità di controllare periodicamente le greggi, le mandrie o comunque il bestiame in alpeggio, ovvero che abbiano necessità di accedere a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	Gli automezzi strettamente necessari come da autorizzazione
I	soggetti volontari organizzati per censimenti, giornate per l'ambiente e simili	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	Gli automezzi strettamente necessari come da autorizzazione
L	Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, parrocchie, Onlus o comunque senza fini di lucro)	ALL'OCCORRENZA	ESENTE	Gli automezzi strettamente necessari come da autorizzazione
M	Per i comuni di Casargo, Crandola Valsassina e Margno sarà emesso apposito permesso senza indicazione di targa e di trasportati, i quali potranno essere utilizzati per veicoli non di proprietà e per attività di carattere istituzionalità.		ESENTE	

ART. 16 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

1. Qualora sussistano i requisiti necessari, il permesso di transito viene rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Margno o dal Sindaco del comune Gestore capo, entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione della domanda.
2. I soggetti autorizzati al transito potranno trasportare persone attinenti alla propria attività o familiari o conviventi;
3. Il permesso di transito si intende valevole unicamente per il percorso necessario al raggiungimento della località indicata nel permesso stesso.
4. E' sempre vietata la sosta sui pascoli e nei boschi comunali, salvo casi specifici debitamente autorizzati dal Comune di competenza.
5. I permessi di transito sono prorogabili previa verifica della persistenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
6. Il permesso di transito dovrà essere esposto sul cruscotto del veicolo in modo ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. Sono esentati dall'obbligo di esposizione i motocicli e gli altri veicoli che abbiano caratteristiche costruttive tali da impedirne il posizionamento a bordo. In questi casi, il permesso di transito dovrà comunque essere sempre portato dal conducente.
7. Il permesso di transito dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale di cui al successivo art. 23.
8. Il Gestore capo può rilasciare, a fronte di particolari motivi o comprovate necessità di carattere straordinario, permessi anche in deroga alle norme del presente articolo.

ART. 17 VALIDITÀ DEI PERMESSI

In ogni caso, tutti i permessi di transito hanno validità solo per l'anno solare nel quale sono rilasciati e per i soli periodi di apertura della strada.

Inoltre, si precisa quanto segue:

- **per la categoria A:**
il transito è vietato nei giorni di sabato, domenica e festivi e tutti i giorni del mese d'agosto;
- **per le categorie C - H:**
il transito è vietato nel mese di agosto dalle ore 12.00 alle ore 15.00;
- **per la categoria F:**
il transito sarà autorizzato per un solo giorno alla settimana con esclusione dei giorni di sabato, domenica, festivi e di tutti i giorni del mese d'agosto;
- **per la categoria G:**
il transito è vietato nei giorni di sabato, domenica, festivi e in tutti i giorni del mese di agosto, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
- **per le categorie B- D – E – I - L:**
eventuali limitazioni temporali saranno stabilite volta per volta dal Gestore capo in funzione delle esigenze rappresentate dai richiedenti.

ART. 18 - CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

1. Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.
2. Per le categorie di utenti B, D, H, I, L e M i permessi sono gratuiti.
3. Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico automezzo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione dell'automezzo (es. vendita, furto o rottamazione di un automezzo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio di un nuovo permesso in sostituzione di quello già rilasciato, che decade, senza spese ulteriori. Il richiedente può comunque chiedere di traslare il permesso su un altro automezzo di sua proprietà o di usare un unico permesso su più automezzi alternativamente autorizzati al transito.
4. L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade e le tariffe base sottoelencate e già concordate tra le parti potranno essere modificate dalla Giunta comunale dei due Comuni, in accordo tra loro, in maniera tale da mirare alla copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

Fascia	Contributo giornaliero	Contributo settimanale	Contributo mensile	Contributo trimestrale	Contributo annuale
1	20,00				
2	20,00	50,00	80,00	150,00	200,00
3				150,00	200,00
4	20,00		50,00	150,00	200,00

ART. 19 - LIMITI DI TRANSITO

1. I veicoli dovranno transitare a velocità moderata, e comunque non superiore a 20 km/h.
2. Tenuto conto della sua conformazione, il limite di peso autorizzabile sulla strada di cui al presente regolamento, viene in ogni caso fissato in quintali 100 (cento) a pieno carico.
3. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, così come segue:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Larghezz aminima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. Naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5*	< 10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	< 12	14	20	8
III	Piccoli automezzi	100	2,0	< 14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	> 14	> 16	> 25	< 6

La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità. * Comprensivo di banchina 0.5 m

ART. 20 - DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E CARICO TRASPORTATI E CAUZIONI

1. In casi specifici debitamente motivati, il Gestore capo potrà autorizzare il trasporto di un carico eccedenti, rispetto a quanto previsto dagli articoli precedenti.
2. In particolare, per tutte le categorie, nel caso venisse richiesta una deroga ai limiti di peso, il Gestore capo potrà valutare se richiedere il versamento di un deposito cauzionale secondo le modalità previste dall'art. 11, per un importo minimo di € 3.000,00 (tremila/00).
3. Le aziende appaltatrici di opere pubbliche sono esenti dal contributo ma dovranno versare mediante assegno circolare o bonifico di cauzione provvisoria di 500 euro fino ad appalti di 100.000 da restituire al termine dei lavori qualora non vi siano danni alla strada mentre sopra i 100.000 euro devono pagare il contributo e versare una cauzione pari allo 0,5% fino a un massimo di cauzione di 20.000 euro sempre da restituire al termine dei lavori salvo accordi contrattuali diversi in sede di gara.
4. Per gli appalti del comune di Casargo che vengono eseguiti da Ombrega compreso in poi verso Ariale, qualora debbano transitare sulla vasp, le aziende non sono tenute a pagare il contributo ma il solo versamento della cauzione di € 500 oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

ART. 21 - REGISTRO PERMESSI

1. I permessi rilasciati devono essere annotati dal soggetto Gestore capo su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
2. I permessi devono essere protocollati presso il Comune di Margno con atto da porre in conservazione.

ART. 22 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

1. Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessano le strade forestali e silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dall'Ente forestale ai sensi dell'art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dell'art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non siano inseriti nella Rete escursionistica della Lombardia (l.r. 5/2017). Nell'atto autorizzativo si dovranno indicare i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo il versamento della cauzione o di una fidejussione.

ART. 23 - VIGILANZA

1. Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente regolamento.
2. Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
3. La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
4. Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere, per tempo, il presente regolamento, gli

eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta o di apertura temporanea.

ART. 24 - SANZIONI

1. L'accesso con automezzi senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008.
2. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008. Tale aggiornamento si applica anche in mancanza di espressa modifica del presente regolamento, il quale deve intendersi automaticamente aggiornato dalla data di entrata in vigore del provvedimento della Giunta Regionale.
3. Il gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di ordinanza di chiusura.
4. Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 25 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Ai fini di informazione ed aggiornamento, il Sindaco del Comune di Margno quale Gestore capo, convoca il Sindaco del Comune di Casargo almeno una volta all'anno e, in ogni caso, quando lo ritiene opportuno o quando richiesto da un altro Sindaco. Alle riunioni potranno essere presenti anche altri soggetti che uno dei Sindaci ritenesse necessario invitare. Dovrà essere redatto un verbale dell'avvenuta consultazione e di quanto discusso.

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, successivi alla data di cessata pubblicazione della delibera di approvazione.
2. Da tale data si intendono abrogate ed interamente sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

ART. 27 - TRASMISSIONE

Il presente Regolamento dev'essere trasmesso, per opportuna conoscenza, a:

- Regione Lombardia – U.T.R. Brianza;
- Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera;
- Provincia di Lecco – Corpo di Polizia Provinciale;
- Stazione Carabinieri Forestale - Margno;
- Stazione Carabinieri - Casargo;

ART. 28 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I permessi rilasciati in attuazione dei regolamenti precedenti cesseranno di avere validità alla prevista scadenza.